

undefined

IMMAGECONOMICA



Sospensive impossibili per le opere pubbliche riconducibili al Pnrr

La regola base. Con le nuove norme prevale sempre la volontà di eseguire l'appalto che viene blindato: l'aggiudicatario con la stipula del contratto ottiene la consegna del cantiere e l'immunità rispetto a eventuali azioni cautelari

Giuglielmo Saporito

Rilevanti novità per le opere pubbliche, con ipotetici vantaggi nei tempi, ma a spese della giustizia amministrativa. Basta, infatti, che un'opera sia collegata a un finanziamento in tutto o in parte riconducibile alle risorse del Pnrr, del Pnc (investimenti complementari) o dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per ottenere una corsia processuale speciale. Una corsia in cui (articolo 48, comma 4 del decreto legge 77/21), non sono previsti interventi cautelari del giudice, perché prevale sempre l'esecuzione dell'opera, blindando il vantaggio conquistato dall'aggiudicatario con la stipula del contratto e la consegna del cantiere. Si tratta di un'espansione di ciò che era previsto nel decreto legge 76/2020 per alcune grandi

opere identificate dal Governo.

Una volta stipulato il contratto, l'aggiudicatario può, quindi, essere sicuro di portare a compimento l'opera, anche se dovessero emergere irregolarità nella procedura di gara. Dando prevalenza alla realizzazione dell'opera, si genera stabilità nei tempi e si immunizza la procedura da eventuali interventi della magistratura: il soggetto esecutore rimane invariato mentre il diverso imprenditore che impugni la gara e vinca nelle aule giudiziarie, può pretendere solo un risarcimento del danno.

Tutto ciò significa che il giudice amministrativo, dinanzi a un contratto già stipulato, non può intervenire in via urgente (con la cosiddetta "sospensiva"): i tempi di esecuzione da rispettare prevalgono, infatti, sulla corretta scelta dell'impresa esecutrice, intaccando uno dei principi della funzione giudiziaria, cioè l'effettività della pronuncia del giudice.

Come in altri settori si accantona il principio secondo il quale la lite, se fondata, deve far conseguire al vincitore tutte le sue legittime aspettative. È evidente che un'opera pubblica (come un ponte) non può essere duplicata per reintegrare la pretesa dell'impresa che, in sede di gara, sia stata scavalcata illegittimamente; ed è altresì evidente che il tempo nell'esecuzione dei contratti pubblici esprime un rilevante interesse generale.

Tuttavia, nella preferenza per l'esecuzione dell'opera, c'è l'arretramento della soglia di giustizia amministrativa proprio quando, con norme di accelerazione, si era riusciti a concentrare in pochi mesi (se non addirittura in settimane) la possibilità di avere una pronuncia del giudice. Una pronuncia che, nella fase di urgenza, poteva sopravvenire in pochissimi giorni, con esame in due gradi di giudizio. Chi oggi sceglie la strada della

COSA CAMBIA

A giudizio

Il giudice amministrativo, dinanzi a un contratto già stipulato, non può intervenire in via urgente (con la cosiddetta sospensiva); i tempi di esecuzione da rispettare, prevalgono infatti sulla corretta scelta dell'impresa esecutrice, intaccando uno dei principi della tutela giudiziaria, cioè l'effettività della pronuncia del giudice

Il cambiamento

Come in altri settori si accantona il principio secondo il quale la lite deve far conseguire al vincitore tutte le sue legittime aspettative. Resta spazio per un risarcimento

lite innanzi i Tar, deve quindi sapere che il miglior risultato conseguibile, in caso di vittoria giudiziaria, può essere solo il risarcimento del danno, se l'amministrazione abbia già stipulato il contratto per l'esecuzione dell'opera. Il danno subito dall'impresa illegittimamente esclusa o scavalcata (mancato profitto, danno curriculare) dovrà poi essere adeguatamente provato (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 2/17), attivando una logica simile a quello della quantificazione del risarcimento in caso di copertura assicurativa.

Contestualmente alla compressione della tutela urgente e sostitutiva (articolo 48, decreto legge 77/21), il legislatore ha previsto (articolo 4, decreto legge 76/20) la possibilità che le amministrazioni stipolino polizze di assicurazione per danni da sospensione delle gare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA